

regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 820/97⁽²⁾, e dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98⁽⁴⁾; che è importante che i controlli «in loco» riguardino un campione significativo di domande;

considerando che la Commissione deve conoscere il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati della registrazione delle superfici nonché le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione del regime di aiuto ai produttori di luppolo;

considerando che in taluni casi l'aiuto può essere concesso direttamente alle associazioni di produttori riconosciute o alle loro unioni; che in tal caso appare opportuno prevedere che la Commissione sia informata sulla gestione dell'aiuto o sull'utilizzazione di quest'ultimo per l'adozione di misure atte a realizzare taluni obiettivi delle associazioni di produttori riconosciute;

considerando che il termine del 31 dicembre, entro cui gli Stati membri devono eseguire la comunicazione relativa alla gestione dell'aiuto da parte delle associazioni di produttori, è il più adeguato nel contesto della nuova organizzazione comune del mercato del luppolo;

considerando che occorre vigilare sull'esattezza delle dichiarazioni relative alle superfici; che sono necessarie norme volte a prevenire e a sanzionare le irregolarità e le frodi, prevedendo sanzioni graduate secondo la gravità dell'irregolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Entro il 31 maggio — 30 giugno per il Regno Unito — dell'anno della raccolta, ciascun produttore di luppolo presenta una dichiarazione delle superfici piantate e delle superfici oggetto di misure speciali temporanee di ritiro dalla produzione e/o di estirpazione previste dal regolamento (CE) n. 1098/98.

2. La dichiarazione reca almeno quanto segue:

- a) il nome e l'indirizzo del dichiarante;
- b) per ciascuna varietà o ceppo sperimentale:
 - i) la superficie piantata, o oggetto di misure speciali di ritiro dalla produzione e/o di estirpazione;

- ii) gli estremi catastali delle superfici o del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3887/92; qualora tali estremi non esistano per le superfici in oggetto, un'indicazione ufficiale equivalente e, se necessario, un'indicazione complementare che permetta di localizzare la varietà o il ceppo sperimentale;

- c) il nome dell'associazione di produttori riconosciuta qualora il dichiarante aderisca a tale associazione per la sua produzione di luppolo.

3. Per «superficie piantata» si intende quanto segue:

- a) salvo il disposto della lettera b), la particella delimitata dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli; qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, è aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta particella, detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via;
- b) le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri e non sia situata sulla pubblica via.

Articolo 2.

1. La domanda di aiuto o, negli Stati membri che decidono di applicare il ritiro temporaneo dalla produzione, la domanda d'indennità compensativa a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/98 è presentata, dal singolo produttore o tramite l'associazione di produttori, nel termine fissato dallo Stato membro, ed entro il 31 ottobre dell'anno della raccolta. In caso di estirpazione definitiva la domanda d'indennità compensativa è presentata entro il 31 ottobre del primo anno di applicazione.

2. L'aiuto è concesso per le superfici registrate di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), conformi ai seguenti requisiti, per la raccolta considerata:

- a) essere state piantate con una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro in caso di puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro in caso di dentellatura semplice;
- b) essere state dichiarate in conformità dell'articolo 1;
- c) essere state sottoposte ai normali lavori colturali e di raccolta, ad esclusione delle piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio.

⁽¹⁾ GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 23.